



CAMERA DI COMMERCIO
FROSINONE LATINA

BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE

Anno 2023

(approvato con deliberazione della Giunta camerale n.83, del 30 novembre 2023)



INDICE

ART.1 - FINALITÀ	Pag. n.	3
ART.2 - AMBITI DI ATTIVITA'	Pag. n.	3
ART.3 - DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE	Pag. n.	4
ART.4 - SOGGETTI BENEFICIARI	Pag. n.	5
ART.5 - SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER	Pag. n.	7
ART.6 - FORNITORI DI BENI E SERVIZI	Pag. n.	7
ART.7 - SPESE AMMISSIBILI	Pag. n.	7
ART.8 - CUMULO	Pag. n.	8
ART.9 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO	Pag. n.	8
ART.10 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	Pag. n.	9
ART.11 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE	Pag. n.	10
ART.12 - OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE	Pag. n.	11
ART.13 - RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI VOUCHER	Pag. n.	12
ART.14 - CONTROLLI	Pag. n.	13
ART.15 - REVOCA DEI VOUCHER	Pag. n.	13
ART.16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Pag. n.	14
ART.17- NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY	Pag. n.	14



ARTICOLO 1 - FINALITÀ

1. Il sistema camerale intende rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, assistendole nell'individuazione di nuove opportunità di business nei mercati già serviti e nello scouting di nuovi o primi mercati di sbocco. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone Latina - di seguito Camera di Commercio - si propone, pertanto, anche secondo i compiti attribuiti dalla Legge n.580/1993 e successivi interventi normativi sull'internazionalizzazione, di promuovere la competitività delle Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i settori economici attraverso il sostegno all'acquisizione di servizi per favorire l'avvio o lo sviluppo del commercio internazionale, anche attraverso un più diffuso utilizzo di strumenti innovativi, utilizzando la leva delle tecnologie digitali. L'obiettivo è di realizzare azioni di immediato supporto alle imprese, attivando voucher utilizzabili come contributi assegnati a copertura parziale delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi.

2. Nello specifico, con l'iniziativa "Bando voucher internazionalizzazione - Anno 2023" si intende:

- sostenere il ricorso a servizi o soluzioni finalizzate ad avviare o rafforzare la presenza all'estero delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, attraverso l'analisi, la progettazione, la gestione e la realizzazione di iniziative sui mercati internazionali;
- incrementare la consapevolezza e l'utilizzo delle possibili soluzioni offerte dal digitale a sostegno dell'export da parte delle imprese, in particolare lo sviluppo di iniziative di promozione e commercializzazione digitale.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI ATTIVITÀ

1. Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), progetti presentati da singole imprese.

2. Gli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale ricomprese nel presente Bando dovranno riguardare:

a) percorsi di rafforzamento della presenza all'estero, quali ad esempio:

- i servizi di analisi e orientamento specialistico per facilitare l'accesso e il radicamento sui mercati esteri, per individuare nuovi canali, ecc.;
- il potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing in lingua straniera, compresa la progettazione, predisposizione, revisione, realizzazione di cataloghi/brochure/presentazioni aziendali e traduzione dei loro contenuti;
- l'ottenimento o il rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie all'esportazione nei Paesi esteri o a sfruttare determinati canali commerciali (es. GDO);
- la protezione del marchio dell'impresa all'estero;
- i servizi di assistenza specialistica sul versante legale, organizzativo, contrattuale o fiscale legato all'estero, anche con specifico riferimento alle necessità legate all'emergenza sanitaria da Covid-19;



- l'accrescimento delle capacità manageriali dell'impresa attraverso attività formative a carattere specialistico (anche a distanza);
 - lo sviluppo delle competenze interne attraverso l'utilizzo in impresa di temporary export manager (TEM) e digital export manager in affiancamento al personale aziendale;
- b) lo sviluppo di canali e strumenti di promozione all'estero (a partire da quelli innovativi basati su tecnologie digitali), quali ad esempio:
- la realizzazione di "virtual matchmaking", ovvero lo sviluppo di percorsi (individuali o collettivi) di incontri d'affari e B2B virtuali tra buyer internazionali e operatori nazionali, anche in preparazione a un'eventuale attività incoming e outgoing futura;
 - l'avvio e lo sviluppo della gestione di business on line, attraverso l'utilizzo e il corretto posizionamento su piattaforme/marketplace/sistemi di smart payment internazionali; progettazione, predisposizione, revisione, traduzione dei contenuti del sito internet dell'impresa, ai fini dello sviluppo di attività di promozione a distanza;
 - la realizzazione di campagne di marketing digitale o di vetrine digitali in lingua estera per favorire le attività di e-commerce;
 - la partecipazione a fiere o eventi con finalità commerciale all'estero o anche a fiere internazionali in Italia;
 - la realizzazione di attività ex-ante ed ex-post rispetto a quelle di promozione commerciale (compresa quella virtuale), quali: analisi e ricerche di mercato, per la predisposizione di studi di fattibilità inerenti a specifici mercati di sbocco; ricerca clienti/partner, per stipulare contratti commerciali o accordi di collaborazione; servizi di follow-up successivi alla partecipazione, per finalizzare i contatti di affari.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di Commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a € 400.000,00.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher, che avranno un importo unitario massimo di € 15.000,00.
3. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili.
4. Le spese valutate ammissibili a seguito di istruttoria, al netto di i.v.a., complessivamente sostenute dovranno essere pari o superiori a € 4.000,00.
5. Alle imprese in possesso del rating di legalità¹ verrà riconosciuta una premialità di € 200,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.
6. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art.28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, ove dovuta.
7. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;

¹ Decreto-legge 1/2012 (art.5ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge n.29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.



- chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- prorogare/riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che presentino i seguenti requisiti:

- a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del Regolamento UE n.651/2014². Tale requisito sarà verificato al momento dell'istruttoria per la concessione del contributo e alla liquidazione dell'importo;
- b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Frosinone- Latina. Tale requisito sarà verificato al momento dell'istruttoria per la concessione del contributo e alla liquidazione dell'importo;
- c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese. Tale requisito sarà verificato al momento dell'istruttoria per la concessione del contributo e alla liquidazione dell'importo;
- d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale (ai sensi dell'art.18 della Legge 580/93 e s.m.i., del D.M. 359/201, del D.M. 54/2005 e del "Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale" approvato con deliberazione del Consiglio camerale n.6, del 13 aprile 2021); il controllo sulla regolarità del diritto annuale si estende negli ultimi cinque anni incluso il corrente. A questo proposito si invita ad effettuare una verifica presso l'Ufficio Diritto Annuale (diritto.annuale@frlt.camcom.it tel. 0773 672267/672300/672260 – 0775/275254) della Camera di Commercio per sanare eventuali irregolarità pregresse. Qualora dall'istruttoria delle domande emerga una situazione di irregolarità nel pagamento del diritto annuale, la Camera di Commercio ne darà informazione al soggetto richiedente chiedendo allo stesso di regolarizzare entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione camerale, pena la inammissibilità della domanda di agevolazione. Tale requisito sarà verificato al momento dell'istruttoria per la concessione del contributo;
- e) non siano sottoposte a liquidazione coatta amministrativa o volontaria e/o a procedure concorsuali quali liquidazione giudiziale, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, concordato con riserva, concordato con continuità o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente normativa e nei cui riguardi non sia

² Regolamento UE n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt.107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014).



in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Tale requisito sarà verificato al momento dell'istruttoria per la concessione del contributo e alla liquidazione dell'importo;

- f) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art.67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art.85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 citato. Tale requisito sarà verificato secondo quanto disposto dall'art.14, comma, del presente Bando;
- g) siano in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva. Tale requisito sarà verificato al momento dell'istruttoria per la concessione del contributo e alla liquidazione dell'importo;
- h) siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni e integrazioni;
- i) non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio, ai sensi dell'art.4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n.135³. Tale requisito sarà verificato dal momento della presentazione della domanda fino alla concessione del contributo e alla liquidazione dell'importo.

2. Con riferimento ai requisiti di cui al precedente comma 1, si precisa che la insussistenza anche solo di uno di essi comporterà la non ammissione dell'istanza e l'impossibilità di accedere al contributo.

3. Le imprese a cui sono stati concessi contributi a valere sul "Bando Internazionalizzazione - Anno 2022" della Camera di Commercio di Frosinone-Latina possono presentare domanda di agevolazione ai sensi del presente bando, per spese diverse da quelle presentate per il bando 2022 (salvo casi di espressa rinuncia o mancata rendicontazione), ma tali domande saranno poste nella graduatoria in posizione successiva alle altre, sulla base dell'ordine cronologico di cui al successivo art.11, comma 1.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER

- 1. Il voucher è concesso all'impresa che presenta domanda di contributo.
- 2. Ogni impresa può essere ammessa ad un solo voucher.
- 3. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in

³ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



ordine cronologico.

ARTICOLO 6 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI

1. I fornitori di beni e servizi di imprese beneficiare del presente Bando non possono, a loro volta, essere soggetti beneficiari.
2. I fornitori di beni e/o di servizi inerenti agli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale - tra quelli previsti all'art.2, comma 2, del presente Bando - non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art.2359 del Codice civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.⁴

ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per:
 - a) servizi di consulenza e/o formazione resi da professionisti relativi a uno o più ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale tra quelli previsti all'art.2, comma 2, del presente Bando;
 - b) realizzazione di spazi espositivi (virtuali e, laddove possibile, fisici compreso il noleggio e l'eventuale allestimento nonché l'interpretariato e il servizio di hostess resi da professionisti) e B2B, comprendendo anche la quota di partecipazione/iscrizione e le spese per l'eventuale trasporto dei prodotti (inclusa l'assicurazione); realizzazione di cataloghi/brochure/presentazioni aziendali;
2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
 - a) viaggio, vitto, alloggio e rappresentanza;
 - b) produzione di campionature;
 - c) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale e di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
 - d) servizi per l'acquisizione di certificazioni non direttamente collegate all'attività di vendita all'estero (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - e) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
 - f) tasse di concessione governativa, bolli, diritti di segreteria, imposte estere, spese di incasso e spese similari;
 - g) spese per attività non riferite alla sede legale e/o unità locali situate nelle province di Frosinone e Latina;
 - h) spese relative ad attività e interventi che hanno già beneficiato di contributi a qualunque titolo.

⁴ Per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti



3. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato il riferimento a quali ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale tra quelli indicati all'art.2, comma 2, del presente Bando si riferisce la spesa.
4. Tutte le spese devono essere sostenute e dunque tutte le attività devono essere realizzate a partire **dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 luglio 2024**.
5. Per essere ammessi al contributo, le spese valutate ammissibili a seguito di istruttoria ed effettivamente sostenute devono comunque essere pari o superiori all'importo minimo di € 4.000,00. Non è previsto, invece, un tetto massimo di investimento che è lasciato alle stime della singola impresa.
6. Fatto salvo l'investimento minimo ammissibile di cui al precedente comma 5 (€ 4.000,00), per poter essere ammesse alla liquidazione le imprese devono necessariamente aver effettuato, entro la data di rendicontazione prevista dal presente bando all'art.13, comma 2, pagamenti per almeno il 70%, oltre i.v.a., per ciascuna delle tipologie di spese ammissibili di cui al precedente comma 1.
7. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

ARTICOLO 8 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti di Stato e/o in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

ARTICOLO 9 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" prorogato dal Regolamento (UE) n.972/2020, del Regolamento (UE) n.1408/2013 per il settore agricolo come modificato dal Regolamento (UE) n.316/2019, e del Regolamento (UE) n.717/2014 del 27 giugno 2014.
2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad una impresa "unica"⁵ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.

costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

⁵ Ai sensi del Regolamento UE n.1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio d'amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;



3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, **dalle ore 12:00 del 15 gennaio 2024 alle ore 21:00 del 5 aprile 2024**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

2. L’invio della domanda può essere delegato a un intermediario abilitato all’invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a. modulo di procura per l’invio telematico, disponibile sul sito camerale all’interno della news del presente bando, sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, dell’intermediario;
- b. copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente.

3. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa (anche in caso di invio della domanda tramite intermediario abilitato);
- b) MODULO DI DOMANDA, disponibile nella news del sito camerale relativo al presente Bando, compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa (anche in caso di invio della domanda tramite intermediario abilitato);
- c) MODULO PROGETTO, con descrizione esaustiva e dettagliata del progetto da realizzare e riepilogo dei costi che si prevede di sostenere, disponibile sul sito camerale all’interno della news relativa al presente bando e all’interno della sezione “Bandi contributi”, compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante (anche in caso di invio della domanda tramite intermediario abilitato). Gli interventi indicati nel Modulo Progetto devono risultare coerenti con i preventivi di spesa trasmessi.

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell’impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.



Le domande di contributo in cui il Modello Base e/o il Modulo di Domanda risultino firmati digitalmente da soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa sono considerate irricevibili e non verrà attivato l'esame dell'istanza.

4. Si richiede, inoltre, di allegare al Modello Base i preventivi di spesa redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati (non sono consentiti auto preventivi). I preventivi antecedenti al 1° gennaio 2023 non saranno ammessi.

5. Con l'invio della pratica telematica dovrà essere assolto il versamento dell'imposta di bollo virtuale (salvo i casi di esenzione).

6. E' obbligatoria l'indicazione di un indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.

7. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente o di malfunzionamento del sistema di trasmissione dei dati.

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. E' prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all'art.5, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda (fatto salvo quanto previsto dal precedente art.4, comma 3).

2. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di Commercio, eventualmente coadiuvata da un esperto esterno, relativa all'attinenza della domanda con gli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale di cui all'art.2, comma 2, del presente Bando.

3. E' facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa, anche per le vie brevi, tutti gli elementi informativi e/o documentazione integrativa per una corretta istruttoria della pratica. In caso di richiesta inviata per iscritto a mezzo di posta elettronica, sarà fissato un termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta; in caso di mancata presentazione e/o non esaustiva indicazione delle integrazioni richieste entro e non oltre il suddetto termine gli uffici camerali competenti procederanno alla valutazione sulla base della sola documentazione a disposizione.



4. All'esito dell'istruttoria si approvano i seguenti elenchi con determinazioni dirigenziali che saranno pubblicati sul sito internet camerale sezione "[Albo Online](#)" fino al 60° giorno successivo alla data di adozione delle suddette determinazioni:

- a) elenco delle domande ammesse e finanziabili (si precisa che l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili);
- b) elenco delle domande non ammesse (per mancato superamento dell'istruttoria);
- c) elenco delle domande ricevute ma non esaminate (per esaurimento del fondo a disposizione).

La prima determinazione dirigenziale, che riguarderà indicativamente un numero di istanze pari a 20, sarà adottata entro 60 giorni dalla presentazione delle domande; le successive determinazioni saranno adottate entro il medesimo termine decorrente dal precedente provvedimento di concessione/diniego. Tale termine sarà differito in caso di soccorso istruttorio fino a 60 giorni dall'invio dell'ultimo documento integrativo richiesto.

5. La pubblicazione degli elenchi avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Nell'Elenco domande ammesse e finanziabili (allegato 1), sarà indicato per ciascuna impresa il relativo Codice Unico di Progetto (CUP) che dovrà essere obbligatoriamente riportato su tutta la documentazione di spesa di cui al successivo art.13, comma 1, lettera b).

6. I soggetti beneficiari potranno prendere visione del relativo CUP assegnato anche consultando sul sito camerale la sezione "Bandi contributi".

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- c) a segnalare, pena l'inammissibilità della richiesta, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque entro e non oltre la concessione del contributo (al fine di consentirne alla Camera la preventiva valutazione e l'eventuale autorizzazione), eventuali variazioni relative al cambio fornitore - mantenendo invariato l'ambito di intervento oggetto della richiesta di contributo - all'indirizzo ufficio.promozione@pec.fril.camcom.it .
- d) a segnalare l'eventuale acquisizione, prima della concessione del voucher, ovvero l'eventuale perdita, prima della concessione e liquidazione del voucher, del rating di legalità.

ARTICOLO 13 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER



1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica di quanto previsto dal precedente art.12 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, esclusivamente mediante pratica telematica con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere Servizi e-gov e comunque successivamente all'esito dell'istruttoria della stessa.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (modulo di rendicontazione) di cui all'art.47 D.P.R. 445/2000, che sarà disponibile in tempo utile sul sito camerale all'interno della news relativa al presente Bando e all'interno della sezione "Bandi contributi", firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
- b) copia delle fatture valide ai fini fiscali trasmesse telematicamente al sistema di interscambio - SDI - (non sono ammesse le c.d. "fatture di cortesia") e degli altri documenti di spesa di cui alla precedente lettera a), debitamente quietanzati in cui siano chiaramente indicate le singole voci di spesa. Su ciascun documento di spesa emesso a partire dal 1° giugno 2023 dovrà obbligatoriamente essere riportato il Codice Unico di Progetto (CUP) e la seguente dicitura "spesa agevolata ai sensi del Bando Voucher Digitali I4.0 Camera di Commercio FRLT 2023". In caso di fattura elettronica (o documento di spesa equivalente) priva dell'indicazione del CUP, il soggetto beneficiario, pena l'inammissibilità della relativa spesa, dovrà realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale contenente il CUP, la dicitura sopra riportata e gli estremi della fattura stessa che dovrà essere trasmessa al sistema di interscambio - SDI.
- c) L'indicazione del CUP, assegnato in sede di concessione del contributo, è disponibile nell'elenco domande ammesse e finanziabili (allegato 1) delle determinazioni dirigenziali di concessione, secondo quanto stabilito nel precedente art.11, commi 4, 5 e 6;
- d) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili e definitive (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.); In particolare, in ogni fattura o, in alternativa, nella causale dei relativi bonifici bancari devono essere espressamente indicati il numero e la data della fattura cui si riferiscono le spese sostenute. Non sono in alcun caso ammessi i pagamenti effettuati in contanti, tramite compensazione di qualunque genere o natura, qualunque forma di autofatturazione;
- e) nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;
- f) una relazione finale firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher, di consuntivazione delle attività realizzate.



2. Tale documentazione dovrà essere trasmessa entro e non oltre le **ore 21:00 del 31 ottobre 2024, pena la revoca del voucher**. Le sole imprese ammesse a contributo con determinazione dirigenziale adottata nell'imminenza di tale termine ultimo, potranno inviare la documentazione relativa alla rendicontazione fino al 30° giorno successivo alla data di adozione della suddetta determinazione, pena la revoca del voucher.

3. Sarà facoltà della Camera di Commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione e/o non esaustiva indicazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta comporta la revoca del voucher in tutto o in parte.

ARTICOLO 14 – CONTROLLI

1. La Camera di Commercio, successivamente alla concessione dell'agevolazione, si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti gli ulteriori controlli (compresi sopralluoghi ispettivi) necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli investimenti, la veridicità delle dichiarazioni rese ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando richiedendo chiarimenti, ulteriori informazioni e ogni documento utile a fornire elementi di valutazione.

ARTICOLO 15 – REVOCA DEL VOUCHER

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:

- a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
- b) venir meno, prima della liquidazione del voucher, dei requisiti di cui al precedente art.4, comma 1, del presente bando;
- c) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
- d) mancata presentazione della rendicontazione ai sensi del precedente art.13, comma 2;
- e) nei casi previsti dall'art.13, comma 3;
- f) impossibilità di effettuare i controlli di cui al precedente art.14 per cause imputabili al beneficiario;
- g) esito negativo dei controlli di cui al precedente art.14;
- h) mancato raggiungimento, in fase di rendicontazione, della spesa minima ammissibile pari o superiore a € 4.000,00.

2. In caso di revoca del voucher già liquidato, il beneficiario dovrà restituire, entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca, l'importo del voucher percepito aumentato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di liquidazione e sino alla data di adozione del provvedimento di revoca, ferme restando le eventuali responsabilità penali.



3. Resta salva la facoltà della Camera di Commercio di valutare nuovi casi di revoca, non previsti dal comma 1, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

ARTICOLO 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n.241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., il procedimento amministrativo riferito al presente Bando di contributi è assegnato all’Area I Servizi di Supporto e per lo Sviluppo della Camera di Commercio. Il Responsabile del procedimento è il titolare della Elevata Qualificazione Promozione e Sviluppo del Territorio, dott.ssa Loredana Pugliese.

ARTICOLO 17– NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio Frosinone Latina, con sede in Latina, via Umberto I, n.80, tel. 0773 6721, e-mail cciaa@frlt.camcom.it, PEC cciaa@pec.frlt.camcom.it;

2. Responsabile della protezione dei dati

Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi degli artt.37 e ss del Reg. UE 2016/679 è Unioncamere, contattabile all’indirizzo e-mail rpd.privacy@frlt.camcom.it e di PEC rpd.privacy@pec.frlt.camcom.it.

L’eventuale modifica del Responsabile sarà resa nota con la pubblicazione nella Sezione Amministrazione trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici – Criteri e modalità e nella pagina “Privacy” nella home page del sito www.frlt.camcom.it.

3. Finalità del trattamento, base giuridica del trattamento e legittimo interesse perseguito dal titolare del trattamento

I dati personali forniti vengono raccolti e trattati unicamente per le seguenti finalità:

1. le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
2. l’analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della quantificazione del contributo,
3. l’invio di comunicazioni inerenti la domanda presentata,
4. liquidazione del contributo.

La base giuridica del trattamento dei dati personali è lo svolgimento di un compito di interesse pubblico o connesso con l’esercizio di pubblici poteri di cui – ai sensi della Legge n.580/1993 e di altre norme, anche regionali, applicabili alle funzioni svolte dalla Camera di Commercio – è investito il Titolare del trattamento ex art.6, paragrafo 1, lett. e), del GDPR.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria



organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di Commercio per le finalità precedentemente indicate.

I dati forniti potranno altresì essere trattati per finalità di analisi per scopi statistici.

Inoltre, il trattamento dei dati è basato sul consenso dell'interessato espresso per l'invio di comunicazioni relative alle attività istituzionali della Camera di Commercio. In tal caso la base giuridica è costituita dall' art.6, paragrafo 1, lett.a), del GDPR.

Per i dati personali di tipo particolare la base giuridica è costituita dall'art.9, del Reg. UE 2016/679 mentre per i dati giudiziari si richiama l'art.10 del Reg. UE 2016/679.

4. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è svolto in forma automatizzata e/o manuale e/o, con logiche strettamente correlate alle finalità degli uffici della Camera di Commercio di Frosinone-Latina e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e l'integrità, nel rispetto di quanto previsto dall'art.32 del Reg. UE 2016/679 e, pertanto, in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per cui sono stati raccolti.

5. Conferimento dei dati e rifiuto

Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello svolgimento delle finalità di cui al punto 3 ed il rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di dare corso alla procedura richiesta.

6. Profilazione

I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

7. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e, comunque per un periodo massimo di 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

8. Categorie di destinatari dei dati

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato.

I dati possono essere comunicati a soggetti esterni formalmente nominati dalla Camera di Commercio di Frosinone-Latina quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:

1. società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi dell'Ente, con particolare riguardo ai servizi di archiviazione documentale;



2. società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
3. società del sistema camerale appositamente incaricate e nominate responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art.28 del GDPR.

Nei soli casi previsti dalla legge, i dati possono altresì essere comunicati ad ulteriori pubbliche amministrazioni, laddove queste detengano stabilmente i documenti richiesti. Inoltre, alcuni dati dei richiedenti potranno essere comunicati ai controinteressati al fine di consentire loro il contraddittorio nell'ambito della procedura.

Inoltre, i dati dei soggetti beneficiari richiesti dal presente bando e nel modulo di domanda saranno trattati ai sensi dell'art.14 della Legge 29 luglio 2015, n.115, per l'inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ai fini della verifica del rispetto del "de minimis".

Laddove l'iter della procedura lo preveda, i dati potranno essere comunicati all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Nel caso insorga contenzioso, i dati potranno essere comunicati alla competente Autorità giudiziaria o amministrativa

I dati non sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.

9. Trasferimento dei dati personali

I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea, salvo il caso in cui la trasmissione sia funzionale all'espletamento della procedura richiesta.

La Camera di Commercio di Frosinone-Latina può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi di comunicazione telematica e, in particolar modo, di posta elettronica, che potrebbero far transitare i messaggi e le informazioni personali degli utenti anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, o che in tali Paesi potrebbero salvare copie di backup dei dati, al fine di limitare i rischi connessi ad eventuali perdite di dati.

Dette società di servizi sono selezionate per affidabilità, sicurezza e rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di trattamento dei dati personali.

Il trasferimento all'estero così effettuato è in linea con tale normativa, poiché attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un'Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione con Decisione 2010/87/UE.

Con specifico riferimento agli Stati Uniti d'America, l'eventuale trasferimento di dati in tale Paese viene effettuato esclusivamente verso società certificate ai sensi del *Privacy Shield*, accordo che impone alle imprese U.S.A. obblighi stringenti di tutela dei dati personali dei cittadini europei e soggette al controllo delle Autorità statunitensi.



10. L'interessato ha diritto:

- a chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi (cfr. art.15 Reg. UE 2016/679);
- alla rettifica dei dati inesatti o all'integrazione di quelli incompleti (cfr. art.16 Reg. UE 2016/679);
- alla cancellazione (c.d. "diritto all'oblio") dei dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art.17, paragrafo 1, Reg. UE 2016/679, e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo);
- alla limitazione del trattamento dei propri dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art.18, paragrafo 1, Reg. UE 2016/679);
- a richiedere ed ottenere dal Titolare del trattamento – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. "diritto alla portabilità dei dati personali", cfr. art.20 Reg. UE 2016/679);
- ad opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano (cfr. art.21 Reg. UE 2016/679);
- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca;
- a proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali o ad Autorità di Controllo da questo designate.

L'interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del Trattamento utilizzando i dati di contatto riportati al punto 1.